

# COMUNE DI SCIDO

( Provincia di Reggio Calabria )

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/11/2012

### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ MERCATALE

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventisette** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze consiliari presso il Comune, convocato per determinazione del Sindaco, tramite avviso scritto il 22.11.2012, consegnato a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta ordinaria pubblica, di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Giuseppe Zampogna, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.D	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI - NO)
1	ZAMPOGNA	GIUSEPPE	Sindaco	SI
2	GERMANÒ	PIETRO PAOLO	Cons. Mag.	SI
3	PALUMBO	ANNUNZIATO	Cons. Mag.	SI
4	TARSITANI	GIUSEPPE GIOVANNI	Cons. Mag.	SI
5	IELATI	BIAGIO	Cons. Mag.	SI
6	ZUMBÈ	ROCCO DOMENICO	Cons. Mag.	SI
7	PEZZIMENTI	MARIA	Cons. Mag.	SI
8	BAGNATO	LUIGI	Cons. Rinn. Scidese	NO
9	LAZZARO	FRANCESCO	Cons. Rinn. Scidese	NO
10	FAZIO	MATILDE	Cons. Min.	NO
11	MILETO	AGOSTINO	Cons. Min.	NO
12	NUCERA	ISOLINE	Cons. Min.	NO
13	SETTINERI	GIUSEPPE	Cons. Min.	NO

**PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 6**

Assiste il Segretario Comunale: *Avv. Giuseppe CLERI.*

IL SINDACO – PRESIDENTE constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di n° 6 consiglieri su n° 12 consiglieri in carica, più il Presidente, rileva che l'adunanza è legale e dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopra riportato.

Relaziona il Sindaco illustrando che è intenzione di questa A.C. attivare un mercato locale. Fa notare che vi sarà adesione allo stesso in quanto sono state avanzate alcune richieste in tal senso. L'ufficio tecnico, su proposta della G.C., ha predisposto un regolamento.

Il Sindaco legge, al fine dell'esame del Consiglio Comunale, i singoli articoli dell'approvando regolamento. Si sofferma su alcuni aspetti quali la decadenza (art. 7), le riserve di posti (art. 12), il registro degli ambulanti (art 13), il canone (art 14), le modalità di vendita (art. 15).

Conclude dichiarando l'auspicio che possano essere occupati tutti i posti attivati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che intenzione di questo Ente attivare un mercato comunale con cadenza settimanale;

Atteso che l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, svolta nell'ambito di posteggi in mercati appositamente istituiti, non è attualmente disciplinata;

Ritenuto, pertanto, di dover attivare e disciplinare il mercato comunale;

Considerato che previsione dell'area mercatale tiene conto di un contesto economico e sociale profondamente mutato negli ultimi anni, grazie alla decisa accelerazione legislativa in favore dell'apertura di nuove attività di commercio al dettaglio e di somministrazione;

Visto lo schema di Regolamento nel testo allegato sub a) al presente atto e composto da n. 18 articoli, redatto su proposta dalla Giunta Comunale;

Dato atto che il Regolamento per l'attività mercatale è stato esaminato per singolo articolo e che quindi verrà votato nell'insieme;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento per l'attività mercatale;

Visti il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile

Visto il D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Passando alla votazione espressi per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n° 7 - Con voti favorevoli: all'unanimità;

### DELIBERA


- 1) Di dare atto che il Regolamento per l'attività mercatale è stato esaminato per singolo articolo e quindi votato nell'insieme;
- 2) Di approvare il "**Regolamento per l'attività mercatale**", il cui testo viene allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed è composto da n. 18 articoli;
- 3) Di incaricare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti di conseguenza;


Con successiva votazione voti favorevoli: 7 espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere.

*PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 - PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIMONO IL SEGUENTE PARERE:*

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
ARCH. ANTONINO DE BRUNO**





# COMUNE DI SCIDO

## (Provincia di Reggio Calabria)

### REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ MERCATALE

#### PREMESSA:

Il Consiglio Comunale con l'approvazione del presente regolamento stabilisce che in questo Comune si svolgerà attività mercatale a cadenza settimanale di norma il Lunedì.

#### ART. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nel territorio del Comune, l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche destinata dall'Amministrazione Comunale allo svolgimento del pubblico mercato settimanale è disciplinato, dal Decreto Leg.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni .

#### ART. 2 - PERIODICITÀ E ORARI DEL MERCATO AMBULANTE

Il mercato ambulante, in questo Comune, si effettua mediante posteggi fissi.

Il mercato ha luogo nella giornata di **LUNEDÌ** salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.

Per iniziative straordinarie di promozioni commerciali o festività tipicamente locali che coinvolgono il Comune, il Sindaco, con apposita ordinanza, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari con le stesse modalità del mercato settimanale. Qualora non fosse possibile utilizzare l'intera area mercatale, il Sindaco provvederà, con apposita ordinanza, ad individuare all'interno dell'area stessa, i posteggi da utilizzarsi per i mercati straordinari.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 07,00 alle ore 13,00.

Lo spazio assegnato dovrà essere lasciato dall'operatore commerciale, libero da ingombri e da rifiuti, entro un ora dopo il termine fissato per la chiusura.

In occasione di particolari circostanze, sempre con apposita Ordinanza, il Sindaco può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercato.

I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire da 45 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e devono occupare il proprio posteggio entro i 45 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita con l'obbligo di consentire entro quest'ultimo orario il passaggio degli operatori.

Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati devono presentarsi entro i 45 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio di vendita per la firma dell'apposito registro.

L'area adibita a mercato deve essere completamente liberata e pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto entro un ora dal termine dell'orario di vendita.

### **ART. 3 - AREE DESTINATE AL MERCATO AMBULANTE**

La sua ubicazione è la seguente:

AREA: sita in Scido in via Calabria;

POSTEGGI: complessivi: 17

**DIMENSIONE POSTEGGI:** I posteggi possono essere utilizzati da autoveicoli attrezzati come punti di vendita o con le merci distribuite sui banchi, in entrambi i casi la misura massima è di norma stabilita in mt. 9x4 salvo le deroghe previste dalla vigente normativa, compatibilmente con gli spazi disponibili.

Nell'ambito del mercato i posteggi saranno dislocati dal Sindaco in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte.

Le aree e i posteggi sono indicati nella planimetria. (Allegato 1).

### **ART.4 - AMMISSIONE AL MERCATO E CRITERI DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI**

Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di "Autorizzazione amministrativa" per l'esercizio dell'attività.

Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

Le domande devono essere inviate direttamente al Sindaco, con le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico.

Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia la concessione per ciascun posteggio libero, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri:

1. Anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
2. Ordine cronologico di spedizione.

### **ART. 5 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

### **ART. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è revocata:

- Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale della concessione;

- Nel caso di sub ingresso, qualora l' attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell' azienda o dalla morte del dante causa;
- Qualora l' operatore in possesso di autorizzazione non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.

#### **ART. 7 - MANCATA OCCUPAZIONE E DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO**

L' ambulante, che non occupi il posto assegnatogli entro un' ora dall' inizio del mercato, perde il diritto al posteggio, senza rimborso dell' eventuale tassa pagata.

È vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione.

In caso di persona che ha assunto la rappresentanza, la cessione è ammessa purché ne sia stata data preventiva comunicazione al sindaco e il rappresentante sia, all' occorrenza, iscritta nella speciale sezione del registro.

#### **ART. 8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI - GRADUATORIA DI SPUNTA**

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Il numero massimo delle giornate di mancato utilizzo del posteggio al fine della decadenza dello stesso è, per ciascun anno solare, di quattro mesi. Tale numero è comprensivo delle assenze per ferie.

#### **ART. 9 - SUBINGRESSO**

Nell' ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell' attività commerciale corrispondente all' autorizzazione, il cessionario provvede ad inoltrare al comune sede del posteggio la comunicazione di sub ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l' autorizzazione originale, copia dell' atto di cessione e l' autocertificazione dei requisiti soggettivi.

Nel caso di cessione per causa di morte deve esserne data comunicazione dagli eredi che assumono la gestione dell' impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi possono continuare l'attività del dante causa per non oltre 6 mesi.

#### **ART. 10 - RAPPRESENTANZA**

L' ambulante, nell' esercizio dell' attività, deve avere sempre al seguito l' autorizzazione amministrativa, che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

L' ambulante non è tenuto all' esposizione dell' autorizzazione.

#### **ART. 11- OBBLIGO DI RAPPRESENTANZA**

È obbligata la permanenza del venditore fino alla chiusura salvo i casi di forza maggiore, l'abbandono prima della chiusura sarà considerata assenza.

L' assenza a 16 mercati nello stesso anno solare, comprese le assenze per ferie, comporta la decadenza dell' assegnazione del posteggio e pone il concessionario in coda alla graduatoria di assegnazione, laddove inoltri una nuova richiesta di concessione.

## **ART. 12 - POSTEGGI RISERVATI**

Nell' area indicata saranno riservati almeno n. 2 posti ai produttori agricoli che esercitano l' attività di vendita dei loro prodotti, ad esclusione degli animali vivi, con i criteri e modalità stabiliti dal Sindaco con propri provvedimenti.

Nell' area indicata saranno riservati almeno n. 2 posti a chi esercita l' attività non alimentare.

Nell' area indicata saranno riservati almeno n. 2 posti a chi esercita l' attività alimentare.

## **ART. 13 -REGISTRO DEGLI AMBULANTI FREQUENTANTI IL MERCATO**

Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti gli ambulanti che hanno ottenuto la concessione all' occupazione di un posteggio fisso, con l' indicazione della tabella merceologica, delle tasse dovute, del posto assegnato e della scadenza della concessione.

In un altro registro saranno annotati gli " spuntisti" cioè gli ambulanti che frequentano il mercato con l' intento di ottenere l' assegnazione del posteggio per il giorno di assenza del titolare.

## **ART. 14 - CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI**

Il canone giornaliero di posteggio è determinato annualmente dall'organo preposta dalla legge. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità che verranno comunicate dagli uffici preposti. A richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la relativa ricevuta di versamento.

## **ART. 15 - MODALITÀ DI VENDITA**

Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi , di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben visibile.

Al fine di garantire il migliore svolgimento dei mercati è fatto divieto di effettuare la vendita mediante illustrazione della merce, qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l' applicazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio ecc., per lo svolgimento della loro attività devono attenersi alle precedenti disposizioni. È consentito, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, oltre che alla quiete pubblica, fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

## **ART. 16 - CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO**

Il controllo igienico-sanitario del mercato viene effettuato dall' autorità sanitaria.

I venditori di generi alimentari, nonché i loro dipendenti, devono essere muniti di tessera sanitaria, devono sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare le disposizioni di cui alla vigente normativa.

In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un' altezza inferiore a 50 cm dal suolo.

I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di alimenti devono essere regolarmente rinnovati e devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.


## **ART. 17 - SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non costituiscono violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento).


## **ART. 18 - NORME FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all' Albo on line, consta di n° 18 articoli .

# PLANIMETRIA POSTI MERCATO



posteggi mercato



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Zampogna



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppe CLERI

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scido, li 29 NOV. 2012



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Scido, li 29 NOV. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppe CLERI

- Originale della deliberazione
- Copia conforme all'originale della deliberazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppe CLERI